



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 27 marzo 2024 n.73

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 26, comma 8 della Legge 6 novembre 2018 n.139, così come modificato dall'articolo 15 della Legge 24 giugno 2022 n.94;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.51 adottata nella seduta del 19 marzo 2024;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

**MODIFICHE AL DECRETO DELEGATO 15 SETTEMBRE 2022 N.131 -
VALORIZZAZIONE E VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI DELL'ISTITUTO PER
LA SICUREZZA SOCIALE**

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente decreto delegato modifica il Decreto Delegato 15 settembre 2022 n.131, con riferimento alla composizione e funzionamento del Nucleo di Valutazione e Monitoraggio delle Performance, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 26, comma 8 della Legge 6 novembre 2018 n.139, così come modificato dall'articolo 15 della Legge 24 giugno 2022 n.94.

Art. 2

(Modifica dell'articolo 6 del Decreto Delegato n.131/2022)

1. L'articolo 6 del Decreto Delegato n.131/2022 è così sostituito:

“Art. 6

(Nucleo di Valutazione e Monitoraggio delle Performance)

1. Con il presente decreto delegato è istituito il Nucleo di Valutazione e Monitoraggio delle Performance (di seguito brevemente “NdV”), organo collegiale composto dal Direttore della Funzione Pubblica, che ne è membro di diritto ed assume il ruolo di Presidente, e da altri due membri, di seguito brevemente denominati Componenti del NdV, in possesso di elevata professionalità ed esperienza nell'ambito della valutazione di professionisti sanitari.

2. I Componenti del NdV sono nominati dal Congresso di Stato, previo accertamento dei titoli attestanti la professionalità, le competenze possedute e l'esperienza maturata sulla base dei curricula nell'ambito della materia oggetto dell'incarico.

3. Nelle more dell'istituzione di un apposito Elenco Nazionale di Esperti Valutatori presso l'ISS, di cui all'articolo 22, possono essere nominati Componenti del NdV preferibilmente coloro che sono iscritti all'Elenco Nazionale della Repubblica Italiana dei membri degli organismi

indipendenti di valutazione della performance, previsto dall'articolo 6, commi 3 e 4, del Decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 maggio 2016 n. 105 e successivi aggiornamenti.

4. L'incarico dei due Componenti del NdV ha durata di tre anni ed è rinnovabile una sola volta.

5. Ferme restando le responsabilità penali, civili, amministrative e contabili, con provvedimento motivato e in qualsiasi momento, il Congresso di Stato può revocare l'incarico dei due Componenti del NdV per sopraggiunta incompatibilità o cause ostative, nonché per gravi inadempienze od inerzia, previa contestazione dell'addebito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La prestazione svolta dal Direttore della Funzione Pubblica, in veste di Presidente del NdV, è valutata nell'ambito della procedura di cui all'articolo 6 del Decreto Delegato 25 maggio 2021 n.94.

6. In caso di cessazione dal ruolo di Componente del NdV, il Congresso di Stato provvede tempestivamente alla nomina del nuovo Componente. Nell'intervallo di tempo tra la decadenza di un Componente del NdV e la nomina del sostituto, il NdV rimane in funzione ed espleta regolarmente la propria attività. I Componenti del NdV nominati in sostituzione di quelli cessati anticipatamente rimangono in carica per il periodo residuale di durata dell'incarico del NdV.

7. Le disposizioni dettate dai successivi articoli in relazione ai Componenti del NdV si riferiscono unicamente ai membri nominati dal Congresso di Stato e non al Presidente, salvo che la norma ne specifichi espressamente l'applicazione anche a quest'ultimo.”.

Art. 3

(Modifica dell'articolo 7 del Decreto Delegato n.131/2022)

1. Il comma 5, dell'articolo 7 del Decreto Delegato n.131/2022 è così sostituito:

“5. Quando procede alla valutazione di cui al comma 4, la composizione del NdV è integrata da un professionista esterno, con specialità uguale o equipollente a quella del Dirigente medico o di altra professione sanitaria sottoposto a valutazione.”.

Art. 4

(Modifica dell'articolo 14 del Decreto Delegato n.131/2022)

1. L'articolo 14 del Decreto Delegato n.131/2022 è così sostituito:

“Art. 14

(Incompatibilità dei Componenti del NdV)

1. I Componenti del NdV non possono essere nominati tra soggetti che:

- a) rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali;
- b) abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni;
- c) abbiano rivestito simili incarichi o cariche, o abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione;
- d) siano magistrati dello Stato;
- e) siano dipendenti dell'ISS;
- f) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela entro il quarto grado con i membri del Comitato Esecutivo e con i Direttori di Dipartimento dell'ISS.

2. Non possono, altresì, essere nominati Componenti del NdV coloro che rivestono incarichi presso strutture private accreditate o che abbiano con le stesse rapporti giuridici ovvero economici.

3. Non possono essere nominati coloro che abbiano già ricoperto l'incarico di Componenti del NdV prima che siano decorsi tre anni dall'ultimo rinnovo o coloro che siano stati motivatamente rimossi dall'incarico prima della scadenza del mandato.”.

Art. 5

(Modifica dell'articolo 15 del Decreto Delegato n.131/2022)

1. L'articolo 15 del Decreto Delegato n.131/2022 è così sostituito:

“Art. 15

(Requisiti del Componenti del NdV)

1. I Componenti del NdV non possono essere nominati, e se nominati decadono, qualora non siano in possesso dei requisiti previsti all'articolo 22 o se incorrano nelle cause di incompatibilità di cui all'articolo 14.
2. Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 22 deve essere comprovato mediante idonea documentazione.”.

Art. 6

(Modifica dell'articolo 16 del Decreto Delegato n.131/2022)

1. La lettera a), del comma 2, dell'articolo 16 del Decreto Delegato n.131/2022 è così modificata:
“a) valuta l'effettiva ed efficace assegnazione degli obiettivi organizzativi ed individuali del personale avvenuta durante il ciclo della performance in corso, anche con riferimento ad eventuali contenziosi comportanti risarcimento danni;”.

Art. 7

(Modifiche all'articolo 18 del Decreto Delegato n.131/2022)

1. Il comma 3, dell'articolo 18 del Decreto Delegato n.131/2022 è così sostituito:

“3. Di ogni riunione viene tempestivamente redatto apposito verbale che deve essere approvato all'unanimità dei presenti e trasmesso al Comitato Esecutivo ed alla Segreteria di Stato per la Sanità. Nel caso di voto che si discosti dalla posizione maggioritaria, lo stesso deve essere motivato.”.

2. Dopo il comma 4, dell'articolo 18 del Decreto Delegato n.131/2022 è aggiunto il comma 4 bis:

“4 bis. Il NdV, al fine di garantire la continuità delle sue attività, opera sia in forma collegiale, sia attraverso accessi individuali, programmati in sede collegiale, nella sede dell'Istituto o mediante elaborazioni ed approfondimenti da remoto, ai soli fini istruttori delle decisioni collegiali.”.

Art. 8

(Modifica dell'articolo 20 del Decreto Delegato n.131/2022)

1. L'articolo 20 del Decreto Delegato n.131/2022 è così sostituito:

“Art. 20

(Compenso del Presidente e dei Componenti del NdV)

1. Le caratteristiche del rapporto di lavoro ed il relativo compenso dei Componenti del NdV sono stabiliti da apposite convenzioni con l'ISS.

2. Il compenso del Presidente del NdV è assorbito dalla retribuzione annuale dello stesso, concordata in conformità all'articolo 1, comma 6 del Decreto Delegato 6 marzo 2013 n.21 e successive modifiche ed all'articolo 1 della Legge 23 agosto 2016 n.113 e successive modifiche.”.

Art. 9

(Modifica dell'articolo 21 del Decreto Delegato n.131/2022)

1. L'articolo 21 del Decreto Delegato n.131/2022 è così sostituito:

“Art. 21

(Regole di comportamento del Presidente e dei Componenti del NdV)

1. Fatto salvo quanto previsto dalla Legge 5 settembre 2014 n.141, il Presidente ed i Componenti del NdV sono tenuti a osservare le seguenti disposizioni:

- a) l'attività svolta a contatto con l'ISS deve in ogni caso avere una valenza puramente conoscitiva e non deve, quindi, interferire con l'autonomia organizzativa, decisionale e operativa dell'Istituto;
- b) i risultati, le raccomandazioni d'intervento e qualunque dettaglio sull'attività svolta devono essere indirizzate ai componenti del Comitato Esecutivo ovvero al Collegio dei Sindaci Revisori;
- c) deve essere assicurata la massima riservatezza nei confronti di qualunque soggetto, sia interno che esterno all'Istituto, sull'attività svolta, pena decadenza dall'incarico e fatta salva ogni azione legale a tutela dell'Istituto.

2. I membri del Comitato Esecutivo possono richiedere informazioni per iscritto al Presidente del NdV, che è tenuto ad informare i Componenti del NdV nella prima riunione utile, al fine di intraprendere ogni e più opportuna iniziativa di competenza, nell'interesse e a tutela dell'ISS.”.

Art. 10

(Abrogazione)

1. È abrogato il Decreto Delegato 29 dicembre 2023 n.196. Sono fatti salvi gli atti e gli effetti conformemente compiuti durante la vigenza dello stesso.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 27 marzo 2024/1723 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Filippo Tamagnini – Gaetano Troina

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Nicola Berti

